

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VACCINO
RICOMBINANTE ADSORBITO PER LA PREVENZIONE DELLA
MALATTIA CAUSATA DAL VIRUS CHIKUNGUNYA (CHIKV) E
SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (gara 38-2026)**

TRA

La ***Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.***, con sede legale in
Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.
09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
dell'Arch. Piermaria Livio TOMASINI, Responsabile *ad interim* della
Direzione Appalti e procuratore della Società (nel seguito per brevità anche
“***S.C.R. Piemonte S.p.A.***”)

Bavarian Nordic Italy S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Pio XI n. 1,
capitale sociale Euro 10.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio di Milano al n. 08894200966, REA 2056003 di
Milano, P. IVA 08894200966, in persona del Procuratore Speciale, Silvana
DELLA CAGNOLETTA (nel seguito per brevità anche **“Fornitore”**);

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e

33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha istituito nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR - Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) con DPCM del 24 dicembre 2015 e con i successivi DPCM dell'11 luglio 2018 e dell'11 febbraio 2026 sono state individuate categorie merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

e) i "Vaccini" figurano nell'elenco dei beni sottoposti all'obbligo di acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori

con una soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00;

f) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Determinazione del Responsabile *ad interim* della Direzione Appalti n. 194 dell'8 giugno 2026, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ed in qualità di Soggetto Aggregatore, ha indetto una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., composta da un unico lotto, per la stipula di una Convenzione per la fornitura del vaccino ricombinante adsorbito per la prevenzione della malattia causata dal virus chikungunya (CHIKV) e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte per un importo complessivo dell'appalto, comprensivo di opzioni, pari a stimati Euro 2.664.000,00 € oltre I.V.A., oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero);

g) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura, quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023;

h) con Determinazione del Responsabile *ad interim* della Direzione Appalti n. 219 del 22 giugno 2026, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente la procedura al Fornitore per un importo totale complessivo offerto pari a Euro 1.920.000,00, oltre I.V.A.;

i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 53.280,00 prestata mediante polizza fideiussoria n. 4498810, rilasciata da Net Insurance S.p.A. a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura;

j) il Fornitore aggiudicatario ha attivato il servizio di supporto ed assistenza secondo quanto disposto al par. 6.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;

k) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la lettera d'invito ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati il Codice etico di comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R.- Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e suoi allegati, l'Offerta Economica presentata dal Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo, il seguente prodotto:

- Vaccino ricombinante adsorbito per la prevenzione della malattia causata dal virus chikungunya VIMKUNYA, AIC 052011018, per un importo massimo spendibile pari ad Euro 1.920.000,00.

Unitamente alla fornitura dei Prodotti, il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- a) trasporto e consegna
- b) assistenza e consulenza alla fornitura.

2. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del valore massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione stessa.

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché

della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione e il Fornitore sono regolati dal presente documento, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore Aggiudicatario per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione, in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della fornitura nonché i riferimenti per la fatturazione.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha durata fino al 5 dicembre 2029 a decorrere dalla data della sua attivazione, avvenuta in via d'urgenza in data 23 giugno 2026.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito, anche eventualmente incrementato, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei)

mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.

Piemonte S.p.A. (estensione temporale a parità di importo contrattuale).

3. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva di prorogare la Convenzione per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Operatore economico almeno 30 giorni prima della scadenza della Convenzione.

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo contrattuale, fino a concorrenza di un quinto dell'importo stesso, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice.

5. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

6. La Convenzione potrà subire una chiusura anticipata nel caso in cui, durante il periodo di validità della stessa, intervenisse la segnalazione di disponibilità sul mercato di un prodotto equivalente a quello aggiudicato da parte di altro/i Operatore/i Economico/i e venisse meno, pertanto, il presupposto del ricorso alla procedura effettuata ai sensi dell'art. 76 comma 2, lett. b) n. 3 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. In tal caso, si applica la disciplina di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati:

(i) CIG derivato; (ii) tipologia e quantità di prodotti richiesti; (iii) importo della fornitura; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo NSO.

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico.

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte all'art. 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a. rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b. assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c. fornire i vaccini oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d. conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a

	consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle	
	forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione	
	di gara;	
	f. verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura	
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della	
	presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare	
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo	
	che recepisca le opportune correzioni;	
	g. eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in	
	tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di fornitura emessi	
	da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato	
	nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di	
	Fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere	
	eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della	
	consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti.	
	Salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta	
	comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi	
	quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di	
	quantitativi minimi;	
	h. non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura se proveniente da un	
	soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto	
	ordinativi oltre la concorrenza del quantitativo della fornitura,	
	informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A.;	
	Pagina 10 di 35	

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | i. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria | |
| | struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e | |
| | degli Ordinativi di fornitura; | |
| | j. fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate all'art. 8 del | |
| | Capitolato Tecnico; | |
| | k. consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per | |
| | quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e | |
| | anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione | |
| | delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare | |
| | la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; | |
| | l. fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tutti i dispositivi per la | |
| | somministrazione necessari per l'erogazione del prodotto oggetto della | |
| | presente convenzione, laddove lo richieda; | |
| | m. manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le | |
| | Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle | |
| | pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti | |
| | dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in | |
| | relazione a diritti di privativa vantati da terzi; | |
| | n. effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico, | |
| | secondo le modalità ivi previste. | |

ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto,

il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il prodotto aggiudicato.

Art. 7.1. Trasporto e Consegna

1. Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere effettuati dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato in materia di resi al relativo paragrafo del Capitolato Tecnico.

Art. 7.2. Servizio di supporto ed assistenza

Il Fornitore ha attivato e reso operativo un servizio di supporto ed assistenza, disponibile per tutta la durata della Convenzione, disciplinato da quanto previsto dal Capitolato Tecnico par. 6.3.

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA'DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del vaccino offerto (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nell'Offerta economica, pari a:

Vaccino VIMKUNYA (sospensione iniettabile in siringa preriempita): € 120,00/dose (IVA esclusa)

2. Il prezzo unitario a dose sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.1. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

4. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e, salvo quanto previsto al paragrafo 8.1, è da intendersi, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

5. Il corrispettivo maturato sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di

funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

6. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di consegna del Prodotto.

7. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali.

8. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di esito positivo della verifica di conformità dei prodotti.

9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A.. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati depositati dal Fornitore, il quale si impegna a comunicarli altresì alle Amministrazioni Utilizzatrici all'atto di adesione delle medesime alla Convenzione.

10. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

11. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

12. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

13. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 8 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

Art. 8.1 – Clausola di revisione dei prezzi

Il prezzo unitario di aggiudicazione sarà oggetto di revisione alle condizioni e secondo quanto previsto all'articolo 60, comma 2 lett. b) e 4 quater del Codice nonché dell'art. 10 e ss dell'allegato II.2 bis.

In particolare, qualora nel corso di esecuzione dell'appalto specifico, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle voci costituenti la fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

	Poiché il CPV 33651600-4 associato all'appalto non è previsto nella tabella	
	D1 all. II.2bis, richiamato l'art. 11 comma 4, si prevede la revisione secondo	
	il seguente indice ritenuto maggiormente pertinente: "Indice dei prezzi alla	
	produzione dell'industria PPI" → "Prezzi alla produzione dell'industria -	
	mensili (base 2021)" → [21] fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e	
	di preparati farmaceutici definito indice di riferimento, pubblicato sulla	
	pagina web	
	https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/D	
	CSC_PREZZPIND_1/IT1,145_360_DF_DCSC_PREZZPIND_1_4,1.0	
	referito al mese di aggiudicazione del presente appalto, con frequenza annuale,	
	definito periodo di rilevazione. Per il riferimento temporale dell'indice si	
	applica l'articolo 12, comma 1 dell'Allegato II.2-bis al Codice.	
	Per il calcolo della suddetta variazione sarà utilizzata la seguente formula,	
	arrotondata alla seconda cifra decimale:	
	$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$	
	$V_t = w_1 \times V_t(1) + w_2 \times V_t(2) + \dots + w_i \times V_t(i)$	
	Dove	
	$V_t(1), V_t(2), \dots, V_t(i)$ sono le variazioni degli indici individuati e $w_1, w_2,$	
	w_i i rispettivi pesi.	
	I_t = valore dell'indice al momento della rilevazione	
	I_0 = valore al mese del provvedimento di aggiudicazione	
	La variazione del prezzo è calcolata come differenza tra il valore dell'indice	
	al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del	
	provvedimento di aggiudicazione ovvero, in caso di sospensione o proroga dei	
	Pagina 16 di 35	

	termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore	
	dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per	
	l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato, e quello disponibile	
	al Momento di Rilevazione.	
	Qualora la variazione dell'indice superi, in aumento o diminuzione, la soglia	
	del 5 per cento, si applicherà la revisione nella misura dell'80 per cento del	
	valore eccedente la variazione del 5 per cento. I Prezzi Revisionati saranno	
	comunicati al fornitore, alle Amministrazioni contraenti e pubblicati sul sito	
	www.scr.piemonte.it alla pagina dedicata alla Convenzione. Tali prezzi	
	saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti in relazione agli ordinativi	
	di fornitura emessi successivamente alla suddetta pubblicazione e	
	comunicazione.	
	La stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice di cui sopra con	
	cadenza annuale dalla data di stipula della Convenzione (o di esecuzione delle	
	forniture in via d'urgenza).	
	ART. 9 – PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione	
	contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate	
	le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione	
	potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:	
	Pagina 17 di 35	

a. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b. in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. 6.2.1 del Capitolato tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

c. in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti al paragrafo 7.1, del Capitolato Tecnico per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

d. in caso di mancata presenza dell'indicatore di temperatura, obbligatorio ai fini della verifica del rispetto della temperatura di conservazione prevista per il vaccino oggetto della fornitura, l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo fino alla

consegna effettuata nel rispetto delle modalità di conservazione previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 8 del Capitolato tecnico per la produzione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà facoltà di S.C.R.- Piemonte S.p.A. applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento della Convenzione.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 commi 1 e 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..

2. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 3 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.- Piemonte S.p.A.. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.- Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

5. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 comma 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. Ciascuna Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del presente Atto sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 3 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera i) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. Piemonte S.p.A. La stessa dovrà riportare le ulteriori previsioni di cui al citato articolo 117 del D.lgs 36/2023 e s.m.i..

3. La cauzione si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c. nascenti dal Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

4. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 12, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento

	dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma	
	8, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da	
	parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato	
	di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al	
	20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione	
	del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R. Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto la Convenzione nei	
	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole	
	Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo	
	di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
	ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	
	1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni	
	responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di	
	persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali	
	referibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte	
	S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva	
	Pagina 23 di 35	

	competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai	
	danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata	
	copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi	
	nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della	
	Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura	
	assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o	
	polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla	
	scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione	
	della Convenzione stessa.	
	4. Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della	
	polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della	
	Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le	
	Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto,	
	qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la	
	copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo	
	Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto.	
	Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni	
	eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per	
	danni eccedenti i massimali assicurati.	
	ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché	
	alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di	
	Pagina 24 di 35	

inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- a. applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- b. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c. cessione di tutto o parte del Contratto;
- d. subappalto non autorizzato;
- e. ingiustificata sospensione della fornitura;
- f. fallimento o altre procedure concorsuali;
- g. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- i. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- j. nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- k. mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- l. nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- m. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte

S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal

Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 16 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei

	confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di	
	propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il	
	Fornitore.	
	2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Collaboratore Scientifico che ha il	
	compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali	
	informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché gestire	
	gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli	
	Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore	
	dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 114	
	del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun	
	singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento	
	dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed	
	all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	
	garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
	cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	
	entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	
	Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al	
	Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
	ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	Pagina 29 di 35	

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso. Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per

accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D .lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e

	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.	
	I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione conferiscono a S.C.R. - Piemonte S.p.A. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi.	
	Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.C.R., gli impegni presi con la presente Convenzione.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@scr.piemonte.it	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	Pagina 32 di 35	

reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi

	dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	3. Il Fornitore, ai fini della stipula della presente Convenzione, ha versato l'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	
	ART. 23 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	
	1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it . del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.	
	2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.	
	ART. 24 - CLAUSOLA FINALE	
	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun	
	Pagina 34 di 35	

	caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
	comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.	IL FORNITORE
	* * * * *	
	La sottoscritta, Silvana Della Cagnoletta, quale procuratore del Fornitore,	
	dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole	
	contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di	
	cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le	
	condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto	
	stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di	
	approvare specificamente le clausole e condizioni indicate ai seguenti articoli:	
	art 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – obbligazioni	
	specifiche del Fornitore; art. 8 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 9 –	
	Penali; art. 13 – Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Divieto di cessione del	
	contratto e regolazione della cessione del credito; art. 15 – Brevetti industriali	
	e diritti d'autore; art. 19 – Trattamento dei dati; art. 20 – Disciplina	
	applicabile; art. 20 – Foro competente; art. 22 – Spese contrattuali; art. 23 -	
	Codice etico di comportamento e modello di organizzazione, gestione e	
	controllo ex D.lgs 231/01; art. 24 – Clausola finale.	
	IL FORNITORE	
	Pagina 35 di 35	